

## UNA PROPOSTA DI LEGGE CONTRO DONNE E BAMBINI VITTIME DI VIOLENZA O ABUSI SESSUALI?

Quasi in contemporanea alla pubblicazione dell'articolo sulla cosiddetta alienazione parentale da parte della rivista *Psicologia contemporanea*, tanto da far pensare a una sinergia tra i due fatti, è stata presentata alla stampa una proposta di legge secondo la quale la cosiddetta alienazione parentale dovrebbe diventare un reato<sup>1</sup>. Tale proposta ha poi avuto una rilevante risonanza mediatica per il fatto che se ne è parlato nel corso di un *talk show* in onda sulla terza rete RAI in prima serata, in orario, quindi, di ascolti significativi.

Non è mia intenzione esprimere una critica di natura tecnica a questa proposta di legge, non è nelle mie competenze, e d'altronde ci hanno già pensato le avvocate dei centri antiviolenza<sup>2</sup>; né discutere sul presunto equivoco che si è voluto creare tra PAS e alienazione parentale, come se le due cose fossero di natura differente<sup>3</sup>.

Come ben sa chi segue tali questioni da tempo, negli USA si è già verificato ciò cui stiamo assistendo in Italia, e cioè il tip tap di alcuni psicologi che da quando la PAS è stata dichiarata non scientifica (come se davvero ci fosse bisogno della certificazione del Ministro della salute in merito; non scientifica lo è sin dalla sua formulazione a opera di Gardner) e quindi non utilizzabile nei processi (fatto, questo, ben noto ai giudici anche prima della pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, ma utilizzata ugualmente), certi esperti del tip tap, dicevo, hanno cominciato a dire che non più di PAS si doveva parlare ma di alienazione parentale, lasciando però immutato tutto il resto, ovvero i cosiddetti criteri per riconoscere questa condizione che poi sono sempre i famigerati otto sintomi della PAS, che sintomi non sono, come già abbondantemente

---

1 <http://www.doppiadifesa.it/wp-content/uploads/2015/05/Disposizioni-penali-in-tema-di-abuso-delle-relazioni-familiari-o-di-affido.pdf>

Si tratta della seconda versione di questa proposta di legge; nella prima si parlava addirittura, ancora, di potestà genitoriale, il che la dice lunga.

2 <http://bettirossa.com/2015/05/18/avvocate-dei-centri-antiviolenza-contro-hunziker-e-bongiorno-chiedono-rettifica-a-fabio-fazio-sulla-pas/>

3 <http://www.alienazionegenitoriale.org/docu/conflicti.pdf>

dimostrato<sup>4</sup>, ma soprattutto il *background* misogino e pro-pedofilo di questi concetti<sup>5</sup>.

Le due cose sono quindi identiche, se non è zuppa è pan bagnato, per riprendere il titolo di una mia nota sul tema<sup>6</sup>.

Le questioni di cui voglio parlare sono due.

La prima è la seguente: si sente proprio la necessità di introdurre un nuovo reato? Il codice penale prevede già un reato per sanzionare la manipolazione psicologica in danno di un minore, ed è l'art. 572, Maltrattamento in famiglia. Vi è costante giurisprudenza della Cassazione che parla di violenza fisica e morale (manipolazione psicologica del minore) e una sentenza, la 250/2011, che ha confermato la condanna di una madre per le pressioni psicologiche esercitate nei confronti dei figli per vendicarsi del coniuge.

Il reato è quindi già previsto e sanzionato, senza bisogno di tirare in ballo la presunta alienazione parentale, e, come già detto, il *background* misogino e pro-pedofilo di questo concetto.

Ma il problema più grave è il secondo: quale dovrebbe essere la prova della commissione di questo reato?

Vediamo come è stato formulato l'articolo che si vorrebbe introdurre nel codice penale<sup>7</sup>:

4 [http://www.alienezionegenitoriale.org/docu/pas\\_e-book.pdf](http://www.alienezionegenitoriale.org/docu/pas_e-book.pdf)

5 [http://www.andreamazzeo.it/docu/articolo\\_psicologia.pdf](http://www.andreamazzeo.it/docu/articolo_psicologia.pdf)

6 <http://www.andreamazzeo.it/docu/zuppa-panbagnato.pdf>

7 Pur se nella relazione che precede la proposta di legge è scritto che si è inteso superare la “*declaratoria di incostituzionalità del reato di plagio*” la formulazione dell'articolo è viziata dalla medesima indeterminatezza che portò la Corte Costituzionale alla sua abrogazione per “*l'impossibilità del suo accertamento con criteri logico-razionali*” e per “*l'intollerabile rischio di arbitrii dell'organo giudicante*” (Flora). Si riporta di seguito il punto 14 della sentenza della Corte Costituzionale n° 96/1981:

«*La formulazione letterale dell'art. 603 prevede pertanto un'ipotesi non verificabile nella sua effettuazione e nel suo risultato non essendo né individuabili né accertabili le attività che potrebbero concretamente esplicarsi per ridurre una persona in totale stato di soggezione, né come sarebbe oggettivamente qualificabile questo stato, la cui totalità, legislativamente dichiarata, non è mai stata giudizialmente accertata. Presupponendo la natura psichica dell'azione plagiante è chiaro che questa, per raggiungere l'effetto di porre la vittima in stato di totale soggezione, dovrebbe essere esercitata da persona che possiede una vigoria psichica capace di compiere un siffatto risultato. Non esistono però elementi o modalità per potere accertare queste particolari ed eccezionali qualità né è possibile ricorrere ad accertamenti di cui all'art. 314 c.p.p.. non essendo ammesse nel nostro ordinamento perizie sulle qualità psichiche indipendenti da cause patologiche. Né è dimostrabile, in base alle attuali conoscenze ed esperienze, che possano esistere esseri capaci di ottenere con soli mezzi psichici l'asservimento totale di una persona.*» (<http://www.cesnur.org/2004/plagio.htm>)

*«... compiendo in presenza del minore infraquattordicenne ripetute attività denigratorie ai danni del genitore, ovvero limitando con altri artifici i regolari contatti del genitore con il minore medesimo, intenzionalmente impedisce l'esercizio della responsabilità genitoriale.»*

A questo punto, quale dovrebbe essere la prova di queste **ripetute attività denigratorie** in danno dell'altro genitore? E in cosa consisterebbero gli **altri artifici** che limiterebbero i regolari contatti del genitore con il minore?

Tutto molto vago, perlomeno in apparenza.

Ma se si considera un attimo il retro-pensiero, per così dire, diventa tutto molto più chiaro: di fatto, il retro-pensiero è quello della PAS, sbandierata in televisione da una delle promotrici della proposta di legge, poi corretta sulla stampa; ma più che una correzione ne è risultata un'implicita confessione che il retro-pensiero che ha sostenuto la formulazione di questa proposta di legge è proprio la teoria di Gardner della PAS, o alienazione parentale che dir si voglia.

E qual è questo **retro-pensiero**?

Molto semplice: **il bambino che esprime il rifiuto verso un genitore lo fa perché condizionato dall'altro genitore, manipolato psicologicamente da un genitore, di solito la madre, contro l'altro genitore, di solito il padre.** Non passa proprio a nessuno per la testa che se un bambino rifiuta un genitore la causa del comportamento del bambino va cercata proprio in quello che è successo tra il bambino e il genitore rifiutato, no, affatto<sup>8</sup>.

No, se io non prendo l'ascensore, per fare un esempio, non è perché magari sono stato vittima di un trauma che mi ha causato la fobia di prendere l'ascensore; no, se rifiuto l'ascensore ho la sindrome di alienazione ascensoriale, o, più modernamente, una semplice alienazione ascensoriale, e il colpevole è il maggiordomo, pardon, il portiere che mi ha condizionato con i suoi racconti su quanto sia pericoloso prendere l'ascensore.

---

<sup>8</sup> <http://www.alienazionegenitoriale.org/docu/rifiuto.pdf>

Quindi **la prova di questo singolare reato, il reato di alienazione parentale, sarà il rifiuto del bambino**; come nelle CTU, non ci sarà bisogno di ulteriori indagini, il fatto stesso che un bambino rifiuti un genitore è la prova provata che è stato manipolato psicologicamente dall'altro genitore.

Sicuramente questo non è nelle intenzioni di chi ha elaborato questa proposta di legge, ma, di fatto, sarà così che andranno le cose; se il bambino, magari picchiato o abusato da un genitore, rifiuterà di frequentarlo, l'altro genitore finirà in carcere, così il carnefice avrà via libera per continuare a torturare la sua vittima.

Già nel lontano 2003 l'Istituto di Ricerca dei Procuratori Americani (APRI - *American Prosecutors Research Institute*) aveva messo in guardia sull'uso di questi concetti in tribunale perché essi rappresentano una **minaccia per il sistema della giustizia penale**<sup>9</sup>.

Dopo più di dieci anni siamo allo stesso punto.

---

9 [http://www.ndaa.org/ncpca\\_update\\_v16\\_no7.html](http://www.ndaa.org/ncpca_update_v16_no7.html)

Nelle conclusioni gli autori scrivono: “*PAS is an unproven theory that can threaten the integrity of the criminal justice system and the safety of abused children*”.